

REGOLAMENTO N. 1079/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1967****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, compresi gli alimenti composti per gli animali****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

Considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili al loro prodotto di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 360/67/CEE ⁽³⁾ e dell'articolo 5 del regolamento n. 194/67/CEE ⁽⁴⁾ dalla differenza tra il prezzo d'entrata di tali prodotti di base e la media dei loro prezzi cif nei primi 25 giorni del mese precedente, e che tale differenza è calcolata in funzione del quantitativo di prodotti di base che si considera utilizzato nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

Considerando che, in applicazione del regolamento n. 475/67/CEE ⁽⁵⁾, il prelievo così determinato

dopo l'aggiunta dell'elemento fisso è in linea di principio, per i prodotti trasformati diversi dagli alimenti composti, valido per un mese, ma è modificato quando il prelievo applicabile al prodotto di base si discosta dal prelievo medio, computato nella maniera sopra descritta, di più di 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base;

Considerando che per alcuni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 360/67/CEE e all'articolo 2 del regolamento n. 475/67/CEE;

Considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dai regolamenti n. 360/67/CEE e n. 194/67/CEE;

Considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'Accordo G.A.T.T., il prelievo che dev'essere percepito per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 360/67/CEE è limitato, da questo stesso articolo, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del G.A.T.T.,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1 c), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati:

— all'allegato I per i prodotti trasformati cui si applica il regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.

⁽⁵⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 21.

— all'allegato II per gli alimenti composti cui si applica il regolamento n. 194/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1967.

Per la Commissione

L. G. RABOT

Direttore generale

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100 kg
07.06	ex B. altri : (I) Radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,631 ⁽¹⁾
11.01	Farine di cereali : ex C. d'orzo o di avena : (II) d'orzo : (a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso (b) altra (III) d'avena : (a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso (b) altra D. di riso : E. altre (I) di granturco : (a) il cui tenore in sostanze grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso (b) il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso (c) altra	 6,807 3,824 6,260 3,514 0,250 6,949 4,335 3,905

⁽¹⁾ Detto prelievo è limitato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo capoverso del regolamento n. 360/67/CEE dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'Accordo G.A.T.T.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100 kg
11.01 (seguito)	(II) di saraceno :	
	(a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	0,500
	(b) altra	0,250
	(III) di miglio	1,591
	(IV) di sorgo o di durra	3,570
	(V) non nominate	0,250
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati :	
	A. Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, schiacciati (com- presi i fiocchi) :	
	ex I. di frumento :	
	(b) Cereali mondati	7,084
	(c) Cereali perlati	8,471
	(d) Cereali solamente spezzati o schiacciati	5,491
	(e) Fiocchi :	
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	9,748
	(2) altri	5,491
	II. di segala :	
	(a) Semole e semolini :	
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	7,072
	(2) altri	3,974
	(b) Cereali mondati	5,106
	(c) Cereali perlati	6,092
	(d) Cereali solamente spezzati o schiacciati	3,974
	(e) Fiocchi :	
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	7,072
	(2) altri	3,974
	III. di altri cereali :	
	a) Fiocchi d'orzo e d'avena :	
	(1) Fiocchi d'orzo :	
	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla ma- teria secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	7,508
	(bb) altri	3,824

N. della
tariffa
doganale
comune

Designazione delle merci

Prelievi in u.c./100 kg

11.02
(seguito)

(2) Fiocchi d'avena :

(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso 6,900

(bb) altri 3,514

b) altri :

(1) Semole e semolini :

aa) d'orzo :

(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso 6,807

(22) altri 3,824

(bb) d'avena :

(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso 6,260

(22) altri 3,514

(cc) di granturco, il cui tenore in sostanze grasse

(11) — inferiore od uguale all'1,5 % in peso 6,949

— inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinato all'industria della birra 2,741

(22) superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso 4,335

(33) di più di 4 % in peso 3,905

(dd) di riso 0,250

(ee) di saraceno :

(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso 0,500

(22) altri 0,250

(ff) di miglio 1,591

(gg) di sorgo o di durra 3,570

(hh) altri 0,250

(2) Cereali mondati :

(aa) d'orzo 5,856

(bb) d'avena :

(11) avena spuntata 3,514

(22) altri 5,370

(cc) di granturco 5,983

(dd) di saraceno 0,250

(ee) di miglio 2,354

(ff) di sorgo o di durra 5,458

(gg) altri 0,250

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100 kg
11.02 (seguito)	(3) Cereali perlati :	
	(aa) d'orzo	9,260
	(bb) d'avena	5,370
	(cc) di granturco	5,983
	(dd) di saraceno	0,250
	(ee) di miglio	2,354
	(ff) di sorgo o di durra	5,458
	(gg) altri	0,250
	(4) Cereali solamente spezzati o schiacciati :	
	(aa) d'orzo	3,824
	(bb) d'avena	3,514
	(cc) di granturco	3,905
	(dd) di saraceno	0,250
	(ee) di miglio	1,591
	(ff) di sorgo o di durra	3,570
	(gg) altri	0,250
	(5) Fiocchi :	
	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso :	
	(11) di granturco	6,949
	(22) di riso	0,500
	(33) di saraceno	0,500
	(44) di miglio	2,867
	(55) di sorgo o di durra	6,359
	(66) altri	0,500
	(bb) altri :	
	(11) di granturco	3,905
	(22) di riso	0,250
	(33) di saraceno	0,250
	(44) di miglio	1,591
	(55) di sorgo o di durra	3,570
	(66) altri	0,250
	B. Germi di cereali, anche sfarinati :	
	(I) di frumento	4,354
	(II) altri	3,187
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :	
	A. di manioca :	
	(I) denaturati	0,881
	(II) altri	3,764

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100 kg
11.06 (seguito)	B. altri :	
	(I) denaturati	0,881
	(II) non nominati	3,704
11.07	Malto, anche torrefatto :	
	A. non torrefatto :	
	(I) di frumento :	
	(a) presentato sotto forma di farina	10,046
	(b) altro	7,734
	(II) d'orzo :	
	(a) presentato sotto forma di farina	7,137
	(b) altro	5,560
	(III) altro :	
	(a) presentato sotto forma di farina	7,137
	(b) non nominato	5,560
	B. torrefatto :	
	(I) di frumento	8,864
	(II) d'orzo	6,331
	(III) altro	6,331
ex 11.08	A. Amidi e fecole :	
	I. Amido di granturco	3,704
	II. Fecola di patate :	
	a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	3,704
	b) altra	3,704
	III. di riso	2,550
	IV. altri :	
	(a) di cereali :	
	(1) di frumento	3,955
	(2) altri	3,704
	(b) non nominati	3,704
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti :	
	(A) di frumento tenero	19,100
	(B) altri	17,490
17.02	ex B. Glucosio e sciroppo di glucosio :	
	II. Altri :	
	(a) Glucosio, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	10,615
	(b) non nominati	7,504

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100 kg
ex 23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali :	
	ex A. Contenenti, in peso, più del 7 % di amido :	
	(I) di cereali :	
	(a) di granturco o di riso :	
	(1) in cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,274
	(2) altri :	
	(aa) in cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che ha subito un processo di denaturazione	2,038
	(bb) non nominati	4,076
	(b) di altri cereali :	
	(1) il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,019
	(2) altri	4,076
	ex B. altri :	
	(I) di cereali :	
	(a) di granturco o di riso	1,274
	(b) di altri cereali :	
	(1) la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,019
	(2) altri	4,076

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100 kg		
		Elemento mobile		Elemento fisso
		1° ele- mento	2° ele- mento	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali, altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.) :			
	ex B. altri :			
	(II) non nominati :			
	(a) contenenti, isolatamente o assieme :			
	delle radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (07.06 B (I)),			
	dei cereali (prodotti del capitolo 10),			
	dei prodotti trasformati a base di cereali (prodotti delle voci o sottovoci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08 A, 11.09, 17.02 B (II), 23.02 A (I) o B (I)),			
	dei prodotti lattiero-caseari (prodotti delle posizioni o sotto posizioni 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 o 17.02 A (II)) :			
	(1) contenenti dei prodotti summenzionati della sottoposizione 07.06 B (I), dei cereali o dei prodotti trasformati a base di cereali :			
	(aa) il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 10 % in peso	0,559	(¹)	0,90
	(bb) il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore od uguale al 30 % in peso	1,747	(¹)	0,90
	(cc) il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore od uguale al 50 % in peso	2,935	(¹)	0,90
	(dd) il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso	3,494	(¹)	0,90

(¹) Il secondo elemento è calcolato dagli Stati membri conformemente all'articolo 15 del regolamento n. 194/67/CEE.